



SENT. 122 / 2024

REPUBBLICA ITALIANA**In nome del Popolo Italiano****LA CORTE DEI CONTI****Sezione giurisdizionale regionale per le Marche**

composta dai magistrati:

dott. Valter Camillo Del Rosario

Presidente

dott. Guido Petrigni

Consigliere

dott. Andrea Liberati

Consigliere -relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZAnel giudizio di conto, iscritto al n. **23637** del registro di segreteria, nei confrontidi **Umberto Ranalli**, consegnatario di beni mobili in servizio presso il **Comune****di Folignano** (AP), per l'esercizio finanziario 2020 (conto n. 47095);

visto l'atto introduttivo del giudizio ed esaminati gli atti e i documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 16 ottobre 2024, con l'assistenza del segretario

dott. Gerardo De Angelis, il consigliere relatore dott. Andrea Liberati e il

Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa

Cristina Valeri; assente l'agente contabile Ranalli Umberto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**I.** Con relazione n. 247/2024 il magistrato incaricato dell'istruttoria, dott.

Giuseppe Vella, ha rilevato che:

- il conto è stato reso dal consegnatario Ranalli Umberto nei termini

normativamente previsti ma è stato trasmesso dal Comune di Folignano a

questa Sezione in ritardo rispetto al termine fissato dall'art. 139 del D.lgs. n.

174/2016 (Codice di Giustizia Contabile);

- il conto non è corredato della relazione dell'Organo di controllo interno, come disposto dall'art. 139, c. 2, del c.g.c.;

- il documento depositato, pur redatto in conformità al modello 24, di cui al D.P.R. n. 194/1996, contiene, tuttavia, una generale elencazione di beni mobili iscritti nell'inventario dell'Ente, tra i quali non sono, però, individuabili quelli riferiti ad una gestione per la quale sia configurabile un debito di custodia del consegnatario.

Per tali motivi il magistrato istruttore ha chiesto che sia sottoposta, preliminarmente, al giudizio del Collegio la questione inerente all'ammissibilità e procedibilità del conto in oggetto e, qualora il Collegio dovesse ritenere il conto ammissibile, la questione concernente la sua regolarità.

II. L'agente contabile Ranalli Umberto, pur avendo ricevuto regolare notifica della relazione del magistrato istruttore e del decreto di fissazione dell'odierna udienza, non ha depositato atti difensivi e non è comparso.

III. All'odierna udienza, il Pubblico Ministero, ritenendo condivisibili le conclusioni del magistrato istruttore, ha chiesto che sia dichiarata l'improcedibilità del conto in questione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. Preliminarmente, deve rammentarsi che negli enti pubblici la gestione del denaro e dei beni è assoggettata ad un sistema di controlli rigorosi, di cui la resa del conto giudiziale costituisce un elemento fondamentale.

Ciò premesso, il Collegio ritiene utile delineare la distinzione tra consegnatario di beni con debito di custodia e consegnatario con debito di vigilanza.

Infatti, il debito di custodia e il debito di vigilanza comportano obblighi e

	responsabilità differenti per i soggetti interessati.	
	Il debito di custodia implica una responsabilità diretta per la conservazione e la gestione dei beni pubblici, affidati ad un determinato agente contabile incaricato della loro movimentazione (ad esempio, il magazziniere titolare di un deposito di beni e materiali dell'Ente).	
	Tale agente contabile è, dunque, tenuto a custodire i beni, impedendone la rimozione o la cessione senza il supporto di adeguata documentazione giustificativa, nonché a rendicontare la propria gestione, mediante la presentazione alla Corte dei conti del conto giudiziale, che deve indicare dettagliatamente ogni movimento in entrata e in uscita dei beni e dimostrarne la corretta amministrazione, ragion per cui, in ipotesi di ammanchi o irregolarità, l'agente con debito di custodia è personalmente responsabile, in base alle peculiari regole di contabilità, dei danni subiti dall'Amministrazione.	
	Il debito di vigilanza, a differenza di quello di custodia, non implica la materiale gestione e movimentazione dei beni; esso si configura quando un soggetto si limita a fruire dei beni per lo svolgimento delle proprie ordinarie funzioni, assumendosi la responsabilità di un loro uso corretto e diligente (ad esempio, il dirigente che ha in dotazione computer e arredi per l'ufficio di pertinenza).	
	Il soggetto con debito di vigilanza è, quindi, tenuto ad impiegare i beni in dotazione esclusivamente per le finalità istituzionali e con la diligenza del buon padre di famiglia; deve, inoltre, redigere un inventario, avente valenza di conto amministrativo, che attesti lo stato di tali beni.	
	In proposito, la norma di riferimento per tale figura giuridica è l'art. 32, comma 2, del R.D. n. 827/1924, il quale dispone che: <i>“Non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di</i>	
	3	

vigilanza, o presso i quali si trovino stampe, registri od altri oggetti di cui debba farsi uso per il servizio dell'ufficio cui il consegnatario è addetto".

D'altro canto, anche l'art. 12 del D.P.R. n. 254/2002 stabilisce che: *"I consegnatari di beni mobili per debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto giudiziale"*.

In pratica, il soggetto avente debito di vigilanza risponde in sede amministrativa di eventuali danni o mancanze dei beni assegnatigli mentre non è tenuto alla presentazione del conto giudiziale alla Corte dei conti.

In proposito, la giurisprudenza ha chiarito che i dipendenti pubblici che si limitano ad utilizzare beni mobili per adempiere ai loro obblighi di servizio rispondono soltanto per mancata osservanza del debito di vigilanza; pertanto, non può esservi inversione dell'onere della prova a loro carico in caso di furto da parte di terzi, non assumendo essi la responsabilità tipica dell'agente contabile (v. Corte dei conti, Sez. Sicilia, sentenza n. 81/1988).

Inoltre, i dipendenti pubblici che hanno in consegna beni mobili dell'Amministrazione debbono utilizzarli correttamente ed adottare tutte le cautele possibili, compatibilmente con i mezzi a disposizione, per conservarli ed evitare furti (v. Corte dei conti, Sez. Sicilia, sentenza n. 25/1990).

Conclusivamente, può affermarsi che le differenze principali tra consegnatari con debito di custodia e consegnatari con debito di vigilanza risiedono nel tipo di responsabilità e negli obblighi di rendicontazione: mentre il debito di custodia implica la responsabilità diretta di tipo contabile per la gestione dei beni (con conseguente inversione dell'onere della prova in caso di ammanchi) e la presentazione del conto giudiziale alla Corte dei conti, il debito di vigilanza comporta una responsabilità di tipo amministrativo, correlata soltanto all'uso

	corretto dei beni, e non richiede la presentazione del conto giudiziale bensì la	
	redazione del conto amministrativo da trasmettere all'Ente.	
	Nel modello statale, estensibile agli enti locali, l'obbligo di custodia dei beni	
	persiste sino alla loro assegnazione ai vari uffici per il relativo utilizzo.	
	La consegna del bene dall'agente contabile con debito di custodia (ad esempio,	
	il magazziniere) ad altro soggetto (ad esempio, il dirigente dell'ufficio	
	utilizzatore) non comporta, tuttavia, automaticamente l'estinzione dell'obbligo	
	di custodia, in quanto è necessario formalizzare tale passaggio attraverso	
	un'apposita procedura: la consegna va attestata in apposito verbale, che deve	
	includere la descrizione dei beni, la verifica del loro stato di conservazione, la	
	data di consegna e l'identificazione del consegnatario e del ricevente.	
	Da rilevare anche che il soggetto con debito di custodia (ad esempio, il dirigente	
	di un magazzino) rimane responsabile dei beni anche quando questi vengano	
	affidati ad un utilizzatore esterno alla struttura; tuttavia, mediante la stipula di	
	contratti o convenzioni, l'utilizzatore esterno può assumere il ruolo di sub-	
	consegnatario, con assunzione di responsabilità per i beni affidatigli.	
	Nel caso sussistano sub-consegnatari, il consegnatario principale deve,	
	comunque, svolgere un'attività di aggiornamento dei registri di tutto il	
	patrimonio mobiliare dell'ente; ciò avverrà sulla base delle informazioni che i	
	singoli sub-consegnatari dovranno fargli pervenire entro il termine utile	
	previsto per gli aggiornamenti degli inventari e per la resa del conto giudiziale.	
	II. Ciò precisato, il Collegio osserva che dall'esame degli atti allegati non si	
	desume che l'attività svolta dal consegnatario Ranalli Umberto comportasse in	
	capo al medesimo un concreto debito di custodia, nei sensi sopra specificati,	
	potendo, invece, ravvisarsi un obbligo di mera vigilanza relativamente ai beni	
	5	

	in uso all'ufficio cui egli era preposto.	
	Pertanto, deve ritenersi che (fermi restando il dovere di redazione e di	
	presentazione al Comune del conto amministrativo nonché l'obbligo di resa del	
	conto giudiziale per eventuali specifici beni, concretamente oggetto di	
	custodia) il documento, così come redatto e trasmesso dal Ranalli, non possa	
	essere qualificato tecnicamente come conto giudiziale (v. Corte dei conti,	
	sentenze n. 313/2020 della Sez. Calabria, n. 217/2018 della Sez. Veneto, n.	
	102/2015 della Sez. Abruzzo).	
	Conclusivamente, il presente giudizio di conto va dichiarato improcedibile per	
	carenza dei relativi presupposti normativamente previsti.	
	Ai sensi dell'art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016, essendo il giudizio	
	limitato alla risoluzione di questioni preliminari, senza esame nel merito del	
	conto, non v'è luogo a pronunzia sulle spese processuali.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per le Marche,	
	definitivamente pronunziando, dichiara improcedibile il giudizio di conto in	
	epigrafe indicato, riguardante Ranalli Umberto, consegnatario in servizio	
	presso il Comune di Folignano per l'esercizio finanziario 2020.	
	Nulla per le spese.	
	Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 16 ottobre 2024.	
	L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	dott. Andrea Liberati	dott. Valter Camillo Del Rosario
	(f.to digitalmente)	(f.to digitalmente)
	Depositata in Segreteria il 21/10/2024	
	Il Funzionario amministrativo	
	dott. Gerardo De Angelis	
	(firmato digitalmente)	
	6	